

**TRIBUNALE DI RAVENNA**

Sezione Fallimentare

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  
CONCORDATO PREVENTIVO  
(Art. 160 e seguenti L.F.)****DOMANDA di CONCORDATO CON RISERVA**


(cd. PRECONCORDATO)

ex art. 161, 6<sup>a</sup> comma, L.F.

PRESENTATA DA:

**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI -  
C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa**

1



## INDICE

CAPITOLO I	LA DOMANDA PRENOTATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTICOLO 161, SESTO COMMA, L.F.	3
CAPITOLO II	LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA PRENOTATIVA DI CONCORDATO	6
CAPITOLO III	LA SOCIETA'	
	3.1. Cenni generali	7
	3.2 L'Organo Amministrativo	10
	3.3 Gli Organi di Controllo	11
	3.4 Dipendenti	11
	3.5 Unità Locali	11
	3.6 I Prestiti Obbligazionari e il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.	12
	3.7 Cause della crisi - cenni	13
CAPITOLO IV	PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO	
	4.1. I presupposti soggettivi	17
	4.2 Presupposti oggettivi (lo "stato di crisi")	20
	4.3 La competenza territoriale del Tribunale di Ravenna	20
	4.4 La documentazione a supporto della domanda	20
CAPITOLO V	CONCLUSIONI	21
	ELENCO ALLEGATI	22
	PROCURA	23

**CAPITOLO I****LA DOMANDA PRENOTATIVA PER L'AMMISSIONE  
ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO  
EX ARTICOLO 161, SESTO COMMA, R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 (L.F.)**

**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA** Società Cooperativa, con sede a Ravenna, Via Trieste 76, PEC [comunicacmc@legalmail.it](mailto:comunicacmc@legalmail.it), Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00084280395, Numero REA RA – 1660 (di qui in seguito la “Società” o “CMC” – visure *sub Allegati 1 e 2*), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. ALFREDO FIORETTI, nato a Napoli il 14/03/1974, domiciliato presso la sede sociale, codice fiscale FRTL74C14F839U, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 2/12/2018 per atto a ministero Notaio Federico Manfredini (**Allegato 3**), rappresentata e assistita dall’Avv. FABRIZIO CORSINI di Modena (c.f.: CRS FRZ 68M29 F205D – indirizzo pec: [fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it](mailto:fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it) - fax: 059/4270249), e dal Prof. Avv. ANDREA ZOPPINI di Roma (c.f. ZPPNDR65P15H501F, pec [andrazoppini@ordineavvocatiroma.org](mailto:andrazoppini@ordineavvocatiroma.org)), elettivamente domiciliata presso lo studio e nella persona dell’Avv. GIUSEPPE DELLA CASA, in Ravenna, Via Della Lirica, 61 - 48124 Ravenna (RA), con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti fax: 059 4270249, PEC: [fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it](mailto:fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it), [andrazoppini@ordineavvocatiroma.org](mailto:andrazoppini@ordineavvocatiroma.org), [giuseppe.dellacasa@ordineavvocatiravenna.eu](mailto:giuseppe.dellacasa@ordineavvocatiravenna.eu), giusta procura in calce alla presente domanda, con l’assistenza professionale del Dott. Domenico Livio Trombone e di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

**premesse che:**

(i) la Società ha per oggetto, in via principale, direttamente ovvero anche mediante società soggette ad un vincolo di controllo, *“l’esercizio di una impresa generale di costruzioni, di lavori di ingegneria in genere, attività industriali, commerciali e finanziaria, mobiliare e immobiliare, e pertanto può stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto di gestione, project financing, concessione o sub concessione, nelle forme previste dalla legislazione pro tempore vigente”* (cfr. art.5 Statuto -- **Allegato 4**);

(ii) la Società versa in stato di crisi come evidenziato *infra*, e possiede i requisiti previsti dall'art.1 del r.d. 16 marzo 1942, n° 267 (tale decreto, nella sua attuale versione, in prosieguo citato come "**Legge Fallimentare**" ovvero più brevemente "**L.F.**") per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, come risulta, *inter alia*, dagli atti posti in essere da suoi creditori e dalla pendenza di varie istanze di fallimento (su cui *infra, sub viii*);

(iii) la Società non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 161, nono comma, L.F., non avendo mai presentato altra domanda ai sensi del medesimo articolo 161, sesto comma, L.F.;

(iv) sussistono, quindi, le condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione della Società alla procedura di cui agli artt. 160 e seguenti L.F. e, conseguentemente, per la proposizione di una domanda ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F.;

(v) la proposizione della presente domanda di concordato con riserva è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi degli art.152, secondo comma, e 161, quarto comma, L.F., in data 2/12/2018 con verbale redatto dal Notaio Federico Manfredini (**Allegato 3**);

(vi) il presente Ricorso è finalizzato, presumibilmente, all'ammissione di CMC al concordato con continuità aziendale a norma dell'art. 186-*bis* L.F., considerato che – pur resa necessaria dall'attuale situazione di tensione finanziaria, determinata dal mancato incasso di ingenti crediti (cfr. *infra*) – l'attività produttiva della Società ha raggiunto un portafoglio ordini complessivamente superiore a euro 4,5 miliardi (principalmente all'estero), e la ristrutturazione dei debiti sociali si porrà quindi l'obiettivo di consentire alla medesima Società – direttamente o indirettamente – la prosecuzione della propria attività. La ristrutturazione dei debiti sociali imporrà tuttavia anche dismissioni di *assets* e quindi una parziale componente liquidatoria, proponendosi ai creditori un soddisfacimento derivante congiuntamente dalla prosecuzione dell'attività aziendale, in forma ridotta, e dalla liquidazione di beni (cd. "concordato misto");

(vii) ai sensi dell'art.161, decimo comma, L.F., pendono sei procedimenti per la dichiarazione di fallimento della Società (Reg.Ist.Fall. 123-124-141-143-146-148/2018: udienza fissata avanti al Tribunale di Ravenna – Dott.Farolfi – per il giorno 5 dicembre 2018 – **Allegati 11/1-6**), *salvè* altri, con quanto ne consegue in relazione alla riduzione del

termine di cui al sesto comma, *ex lege* limitato a sessanta giorni, pur prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

(viii) alla Società sono altresì stati notificati vari decreti ingiuntivi e precetti, i quali ove portati in esecuzione rischiano di assorbire parte dell'attivo (soltanto) a favore di alcuni dei creditori sociali, con violazione della *par condicio creditorum*, sicché anche sotto tale profilo si rende necessario depositare la presente domanda di cd. "preconcordato", con riserva di depositare il piano, la proposta e la documentazione di cui all'art.161, secondo e terzo comma L.F. nel termine che si fa istanza di concedere;

tutto ciò premesso, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa, come sopra difesa e rappresentata,

#### CHIEDE

sussistendone i presupposti di legge, la concessione, in questa fase, di un termine di 60 giorni, entro il quale depositare il piano, la proposta, la documentazione di cui all'art.161, secondo e terzo comma L.F. e la relativa attestazione, riservandosi in ogni caso di presentare la predetta documentazione entro il suddetto termine che sarà fissato dal Tribunale, previa richiesta di proroga del termine di ulteriori 60 giorni ricorrendone i "giustificati motivi".

La Società ricorrente si dichiara sin d'ora disponibile a rendere qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione ed a fornire ogni documentazione integrativa ritenuta necessaria, nonché ad ottemperare agli obblighi di natura informativa periodici che verranno prescritti.

Al fine di documentare all'adito Tribunale la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il presente ricorso si espone quanto segue.

\*\*\*

## CAPITOLO II

### **LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA PRENOTATIVA DI CONCORDATO**

Il sesto comma dell'art. 161 della Legge Fallimentare prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa *«depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni»*. In ossequio al dettato normativo testé enunciato, la Società esponente deposita, a corredo del presente ricorso, i bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi:

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 (**Allegato 5**);
- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 (**Allegato 6**);
- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 (**Allegato 7**),

nonché il bilancio al 30 giugno 2018 (**Allegato 8**), una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30/9/2018 (**Allegato 9**) e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (**Allegato 10**).

Al fine di consentire al Tribunale di esaminare la propria competenza e di compiere una prima valutazione dell'ammissibilità della domanda di concordato preventivo, si compiega altresì al ricorso copia di:

- visure camerali (ordinaria e storica) della Società (**Allegati 1 e 2**);
- copia dello statuto sociale vigente (**Allegato 4**);
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società di proporre domanda di concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, quarto comma e 152, secondo comma, L.F. risultante da verbale redatto dal Notaio Federico Manfredini in data 2/12/2018 (**Allegato 3**).

Lo stato di crisi della Società risulta anche dalle istanze di fallimento e dalle varie iniziative monitorie intraprese dai fornitori, cui si è fatto cenno ai paragrafi (viii) e (ix) delle premesse. Si deve, dunque, ritenere che, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 1, 5 e 160 L.F., in quanto la Società è un imprenditore commerciale non sotto-soglia che si trova in stato di crisi/insolvenza, avente sede (legale ed effettiva) in Ravenna, la presente domanda prenotativa di concordato sia ammissibile.

## CAPITOLO III

### LA SOCIETA'

#### 3.1. Cenni generali

CMC è stata fondata a Ravenna il 7 marzo 1901 da 35 muratori che costituirono la "*Società anonima cooperativa fra gli operai, muratori e manuali del Comune di Ravenna*". Nel 1909 la Società si fuse con quella dei Cementisti: da allora "*Muratori*" e "*Cementisti*" contrassegnavano il marchio CMC.

Nel secondo dopoguerra la Società ha partecipato al processo di ricostruzione e di forte espansione della struttura industriale ed infrastrutturale dell'Italia. In quegli anni CMC è stata impegnata nella costruzione di impianti petrolchimici a Ravenna ed in Sicilia, di silos per cereali, di opere per il porto di Ravenna, di centrali elettriche, tra cui la più grande in Italia con una potenza di 2580 MW, alla foce del fiume Po.

All'inizio degli anni sessanta, con il forte sviluppo tecnologico, la Società ha intensificato le sue specializzazioni, la qualificazione professionale dei soci e dei quadri tecnici, adottando nuove tecnologie di costruzione.

Dal 1965 in poi, dopo importanti esperienze fatte nel settore della viabilità ordinaria, CMC si è imposta nella realizzazione dei primi piani autostradali nazionali, acquistando prestigio come impresa costruttrice a livello nazionale con due opere di grande rilievo (il viadotto del Gorsexio all'inizio dell'Autostrada dei Trafori che collega Voltri con Alessandria e il ponte di ferro che attraversa il torrente Platano nel tratto autostradale che collega Potenza all'Autostrada del Sole).

Pur fra ricorrenti crisi del settore – la Società opera in uno dei settore, quello delle costruzioni, in cui la crisi si è fatta più pesantemente sentire – CMC ha sempre registrato una graduale ma costante crescita delle proprie dimensioni, estendendo altresì le aree geografiche della sua presenza.

L'ingresso nel mercato estero è avvenuto nel 1975 con un appalto in Iran. Negli anni '80 CMC ha operato soprattutto in Africa nella costruzione di silos e complessi molitori per cereali (Algeria, Iran) strade (Somalia, Tanzania, Costa d'Avorio e Burkina Faso) e dighe (Mozambico, Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Algeria). Verso la fine degli anni '80 CMC ha arricchito la sua attività all'estero con nuove e più complesse specializzazioni nel campo dei lavori in sotterraneo e delle opere idrauliche, estendendo inoltre la sua attività alle aree dell'Estremo Oriente.

Negli anni più recenti CMC ha aumentato la sua capacità di realizzare opere tecnologicamente molto complesse nel settore dei trasporti, idroelettrico e dei lavori in sotterraneo.

Nel 2010/2011 CMC è entrata nel mercato Nord Americano grazie all'acquisizione di una società, la LM Heavy Civil Construction LLC con sede a Boston, attiva nelle costruzioni di infrastrutture nel nord est del Paese, e partecipata da CMC al 100%.

Nel 2013 ha acquisito il 33% di una seconda società americana, la DiFazio Industries Inc. con sede a New York, di cui ha acquisito nel giugno 2017 un ulteriore 33%, divenendone azionista di maggioranza con il 66,33% del capitale sociale.

Nel 2015 CMC ha perfezionato un accordo strategico con Seli Technologies, impresa attiva nella progettazione, vendita e gestione di attrezzature per lo scavo meccanizzato, in particolare delle TBM ("*Tunnel Boring Machines*", per la realizzazione di lavori in sotterraneo e quindi di progetti di scavo meccanizzato di tunnel).

Nell'esercizio 2014 il portafoglio estero ha iniziato a superare il portafoglio nazionale, mantenendosi il portafoglio ordini complessivo, all'epoca, sui 3 miliardi di euro, ma con una diversa percentuale di ripartizione tra Italia ed Estero, che passava dal 60%-40% al 45%-55%; il portafoglio ordini complessivo è passato a 3,5 miliardi di euro già nel 2015, confermandosi a tale livello nel 2016, in forza di acquisizioni di nuovi lavori soprattutto all'estero, con una progressiva riduzione del fatturato italiano al 35-40% di quello complessivo.

La Società produce oggi all'estero oltre il 70% del suo fatturato – con un portafoglio ordini salito ad oltre 4,5 miliardi di euro - ed è attualmente presente in circa 40 Paesi di 4 continenti, con oltre 30 sedi secondarie ("*Branch*"), collocate nei diversi paesi in cui opera<sup>1</sup>, ripartiti in due macro "Divisioni" (Divisione Europa-America e Divisione Estero: Africa Australe, Asia, Medio Oriente).

La presenza nella costruzione di alcune delle più importanti infrastrutture in Italia consente a CMC di confermare la propria posizione nel mercato delle grandi opere. Si citano il maxi lotto della Salerno – Reggio Calabria, il Passante di Mestre ed ora le strade del quadrilatero

<sup>1</sup> Cina, Mozambico, Libia, Francia, Vietnam, Swaziland, Sud Africa, Angola, Malawi, Tailandia, Laos, Singapore, Lesotho, Botswana, Namibia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Bulgaria, Stati Uniti d'America, Belgio, Nepal, Libano, Kenya, Arabia Saudita, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Marocco, Svezia, Malta, Filippine, Argentina, Pakistan, Kuwait, Giordania, India, Polonia.





La nota crisi che ha colpito il settore delle costruzioni non ne ha lasciato indenne la Società, ma la stessa ha reagito, pur nelle difficoltà, spostandosi gradualmente dal mercato italiano (penalizzato altresì dai vincoli sulla spesa pubblica, come testimoniato dalla sempre crescente scarsità di bandi di gara per nuovi lavori in Italia), al mercato estero, nel quale la Società realizza ormai oltre il 70% del proprio fatturato<sup>1</sup>.

### 3.2 L'Organo Amministrativo

La Società è sempre stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da 11 membri, nelle persone dei Signori:

Presidente Consiglio Amministrazione	FIORETTI ALFREDO	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	GIULIANI VALERIO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	CACUCCILO MARCELLO	
Consigliere	BENAZZI GRAZIA	
Consigliere	GALANDRINI MAURO	
Consigliere	MONTI FABIO	
Consigliere	BULGARELLI MARCO	
Consigliere	CIPOLLINI SABINA	
Consigliere	MONTI GIOVANNI	
Consigliere	CARDELLINI ALESSANDRO	
Consigliere	SANULLI ANDREA	

<sup>1</sup> Cfr. Relazione sulla Gestione – Bilancio al 31/12/2017:

#### Portafoglio per area geografica

La tabella seguente illustra la suddivisione del Portafoglio Ordini suddivisa per area geografica al 31 dicembre 2017 ed a fine 2016:

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
	(€ in milioni)	
Italia .....	868,9	1.118,0
Africa Australe .....	762,3	486,9
Asia .....	416,6	390,8
Nord Africa .....	187,1	273,7
Africa dell'Est .....	618,3	506,6
Sud America .....	170,0	33,6
Nord America .....	280,7	87,4
Europa .....	168,1	184,0
Medio Oriente .....	156,6	281,3
Totale Estero .....	2.776,9	2.387,3
Totale portafoglio .....	3.729,8	3.423,3

#### Portafoglio per tipologie lavori

La tabella seguente illustra la suddivisione del Portafoglio Ordini suddivisa per tipologie lavori al 31 dicembre 2017 ed a fine 2016:

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
	(€ in milioni)	
Infrastrutture per trasporti .....	1.986,6	1.781,9
Strade ed autostrade .....	1.374,0	1.362,4
Ferrovie e metropolitane .....	327,6	441,5
Opere idrauliche ed irrigue .....	1.417,2	1.381,5
Edilizia .....	307,1	245,8
Opere portuali e marittime .....	12,8	20,1
Infrastrutture minerarie e impianti di trattamento rifiuti .....	286,1	11,0
Totale portafoglio .....	3.729,8	3.423,3

Il nostro portafoglio ordini interamente riconducibile alle nostre attività di costruzioni, al 31 dicembre 2017 ammonta a € 3.729,8 milioni, rispetto a € 3.423,3 milioni di fine 2016, di cui il 75% all'estero (67% a fine 2016).

Il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30/06/2018 evidenzia un portafoglio ordini complessivo pari a € 4.660,8 milioni di euro, di cui € 3.423,0 all'estero ed € 1.237,8 in Italia.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'assemblea dei soci in data 6 maggio 2017, ad eccezione del Sig. Sanulli, subentrato il 3 maggio 2018 al Consigliere dimissionario Sig. Marco Travanini.

Il ruolo di Direttore Generale è oggi – dal 26 luglio 2018 – rivestito dal Dott. Paolo Porcelli, che ha sostituito il D.G. dimissionario, Dott. Roberto Macri, al quale nel 2015 la Società aveva affidato la gestione aziendale, in precedenza condotta dall'Amministratore Delegato Foschini.

### 3.3 Gli Organi di Controllo

Il Collegio Sindacale ha l'attuale composizione:

<b>Presidente Del Collegio Sindacale</b>	<b>BANDINI GIAN LUCA</b>
<b>Sindaco</b>	<b>RIVALTA MAURIZIO ROMANO ANTONIO</b>
<b>Sindaco</b>	<b>VENTURI GIAN MARCO</b>
<b>Sindaco Supplente</b>	<b>DONATI LORIS</b>
<b>Sindaco Supplente</b>	<b>CAMPAJOLA SIMONE MARIA</b>

La Società di revisione è la DELOITTE & TOUCHE S.p.A., nominata - come i Sindaci - dall'assemblea del 6 maggio 2017 per gli esercizi sociali 2017, 2018, 2019; in precedenza la revisione era affidata a Ria Grant Thornton Spa.

### 3.4 Dipendenti

Il Bilancio della Società al 31/12/2017 evidenzia i seguenti rapporti di lavoro dipendente:

RISORSE UMANE	Operai		Imp./Quadri/Dirigenti		Totale	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
	Struttura fissa	95	108	324	324	419
Locali Italia ed Estero	4.434	5.422	1.823	1.743	6.257	7.165
<b>Totale</b>	<b>4.529</b>	<b>5.530</b>	<b>2.147</b>	<b>2.067</b>	<b>6.676</b>	<b>7.597</b>

### 3.5 Unità Locali

Oltre alle sedi secondarie estere, cui si è fatto cenno al Paragrafo 2.1, in Italia la Società, oltre alla propria sede legale (di proprietà di CMC Immobiliare S.p.A., detenuta al 96%), ha le seguenti Unità Locali (uffici, quelli sub MI/2 e RM/1):

Unita' Locale n. AN/1	VIA NUOVA DARSENA . ANCONA (AN) CAP 60125
Unita' Locale n. CL/1	CONTRADA BIGINI SNC CALTANISSETTA (CL) CAP 93100
Unita' Locale n. CT/1	BASE NATO SIGONELLA NAS2 SNC MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) CAP 95040
Unita' Locale n. CT/2	CORSO CARLO MARX S.N. MISTERBIANCO (CT) CAP 95045
Unita' Locale n. FO/1	VIA LARGA 721 CESENA (FO) CAP 47023
Unita' Locale n. LJ/1	VIA SANITA' SNC PIOMBINO (LI) CAP 57025
Unita' Locale n. MI/1	VIA DE GASPERI SNC RHO (MI) CAP 20017
Unita' Locale n. MI/2	PIAZZA VELASCA 5 MILANO (MI) CAP 20122
Unita' Locale n. RM/1	VIA LEONIDA BISSOLATI 76 ROMA (RM) CAP 00187
Unita' Locale n. RM/2	PIAZZA DANTE SNC ROMA (RM) CAP 00185
Unita' Locale n. TP/1	VIA SALEMI SNC MAZARA DEL VALLO (TP) CAP 91026

### 3.6 I Prestiti Obbligazionari e il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

La Società ha in essere due prestiti obbligazionari non convertibili c.d. "*high yield*", emessi nel corso dell'esercizio 2017; in entrambi i casi le obbligazioni sono state:

- (i) destinate a - e sottoscritte da - investitori qualificati, esclusa l'offerta al pubblico per un collocamento presso investitori *retail*;
- (ii) negoziate ("quoted") su un sistema multilaterale di negoziazione ("Euro MTF Market" della Borsa del Lussemburgo), con conseguente applicazione dell'esenzione prevista dal quinto comma dell'art.2412 c.c.;
- (iii) sottoposte all'applicazione della legge dello Stato di New York.

Più precisamente, la Società aveva emesso un primo prestito obbligazionario in data 18/7/2014 (deliberato dal CdA in data 27/06/2014) per un ammontare nominale complessivo pari a 300m€ (scadenza 1/8/2021, cedola annuale al 7,5%), poi sostituito con un prestito obbligazionario (deliberato dal CdA in data 24/10/2017) emesso il 16/11/2017 per un ammontare nominale complessivo pari a 325m€, scadenza 15/2/2023, con cedola al 6% del valore nominale e pagamento a cadenza semestrale (15 maggio e 15 novembre), rimborso alla pari a scadenza ("XS1717576141").

In precedenza, in data 14/07/2017 la Società aveva emesso un secondo prestito obbligazionario (deliberato dal CdA in data 29/06/2017) per un ammontare nominale complessivo pari a 250m€, scadenza 1/8/2022, cedola annuale pari al 6,875% del valore nominale e pagamento a cadenza semestrale (1 febbraio e 1 agosto), rimborso alla pari a scadenza ("XS1645764694").

"The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.", con sede in Londra, è stata nominata *Trustee* e rappresentante comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art.2417 c.c., in relazione ad entrambi i prestiti obbligazionari.

### 3.7 Cause della crisi - cenni

Il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30/06/2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/9/2018, e pubblicato sul sito internet della Società<sup>4</sup> (**Allegato 12**), evidenzia risultati e indicatori relativi al primo semestre 2018 in peggioramento, rispetto a quelli del precedente esercizio 2017, ed in particolare:

- una riduzione nei volumi produttivi da 549,7m€ al 30/06/2017 a 514,4m€;
- un peggioramento del Margine Operativo Netto, che passa da 45,7m€ (al 30/06/2017) a 37,5m€;
- una riduzione delle disponibilità liquide da 181,1m€ a fine 2017 a 89,1m€;
- una diminuzione dell'EBITDA (Margine Operativo Lordo) di 16,7m€, da 81,5m€ (al primo semestre 2017) a 64,8m€ del primo semestre 2018;
- una riduzione dell'utile netto rispetto a quello del primo semestre dell'esercizio 2017 (prima delle imposte e al netto delle imposte, rispettivamente: da 8,7m€ a 7,3m€; da 3,8m€ a 0,7m€);
- un decremento del *cash flow* da gestione reddituale di 16,5m€, passando da 144m€ a 123,9m€;
- un incremento della Posizione Finanziaria Netta di 4,8m€ rispetto al 31/12/2017, passando da 659,2m€ a 656,4m€ (545m€ al 31/03/2017); più marcato, prendendo in considerazione la Posizione Finanziaria Netta Rettificata, aumentata di 155,4m€ rispetto al 31/12/2017, passando da 669,9m€ a 825,3m€;
- un conseguente peggioramento del rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, e soprattutto del rapporto Posizione Finanziaria Netta Rettificata/EBITDA, che da 3,90x passa, per la prima volta, ad oltre 5x.

<sup>4</sup> <http://cmcgruppo.com/cmc/investor-relations-2/press-release/>

Tuttavia, nonostante si trattasse di dati preoccupanti (evidenziati dai Consiglieri e dal Presidente del Collegio Sindacale nel corso della riunione consiliare del 10/9/2018), i buoni risultati in termini di nuove acquisizioni, con aggiudicazioni significative in Italia e, soprattutto, all'estero (da 1.051m€ del primo semestre 2017 a 1.343,3m€ al 30/06/2018), per un Portafoglio ordini complessivo al 30/06/2018 pari a € 4.660,8 milioni (da 3.728,8m€ al 31/12/2017) consentivano alla Società di fare affidamento sulla prospettiva di realizzare una discreta liquidità, in considerazione degli anticipi contrattuali, da sommare - come *infra* precisato - ad altri ingenti incassi su commesse in corso, attesi a breve.

Durante il Consiglio di Amministrazione del 5/10/2018 sono stati evidenziati i risultati gestionali al 30/06/2018 e di preconsuntivo al 31/12/2018, rispetto alle previsioni di cui al Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei soci il 5 maggio 2018.

In quella sede, il Direttore Amministrazione e Finanza dott. Alberto Morigi, a chiusura della propria esposizione, ha evidenziato ancora come la Società attendesse a breve l'incasso di importanti crediti, ed in particolare incassi di crediti che la Società avrebbe già dovuto ricevere a settembre, ma il cui pagamento era slittato, per oltre € 116,9 mio, nonché incassi previsti per i mesi di Ottobre-Novembre e Dicembre 2018 per ulteriori € 47,5 mio, per complessivi € 164,5 mio, soffermandosi sull'analisi dei principali crediti.

Alla fine dello scorso novembre, gli incassi ottenuti dalla Società nel periodo Settembre-Novembre 2018 sono risultati pari a 52 milioni di euro, rispetto ai 136,7 milioni previsti, e la Società non ha potuto far fronte alle proprie obbligazioni, ricevendo decreti ingiuntivi, pignoramenti e istanze di fallimento da parte di creditori insoddisfatti.

Non vi è dubbio che la crisi della Società trovi origine in ragioni più risalenti nel tempo, riconducibili alla nota crisi del settore delle costruzioni, che già ne aveva provocato una certa fragilità finanziaria; ma gli incassi previsti, che avrebbero dovuto consentirne il recupero (come già accaduto in passato), sono invece mancati, provocando una crescente crisi di liquidità, che a sua volta ha innescato una negativa reazione a catena, impedendo alla Società la regolare esecuzione delle commesse ed il puntuale adempimento delle obbligazioni.

Di tale sopravvenuta ed imprevedibile circostanza negativa è stata data pronta comunicazione al mercato mediante comunicato in data 9 novembre 2018 (Allegato 13<sup>5</sup>),

<sup>5</sup> Il precedente comunicato del 15/10/2018 già evidenziava ritardi nei pagamenti attesi:

in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) N. 596/2014 ('MAR'), cui la Società è soggetta quale società emittente obbligazioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione ('MTF') in Lussemburgo e sottoscritte da investitori qualificati; con tale comunicato, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in pari data - *"preso atto all'unanimità che, in un contesto di mercato già strutturalmente problematico, per ragioni sopravvenute e imprevedibili, riconducibili in particolare a mancati incassi di commesse e/o di stati di avanzamento lavori, la Società sta vivendo una situazione di tensione di cassa"*, e nominati i propri Advisor *"per individuare, nel più breve tempo possibile, le misure necessarie al superamento in continuità aziendale della attuale situazione di difficoltà, per poi negoziare una complessiva manovra di riorganizzazione della propria esposizione finanziaria"* - ha reso noto:

- i) da un lato, che avrebbe provveduto, in apposita riunione consiliare, a *"valutare gli esiti degli approfondimenti in corso con l'ausilio degli advisors"* al fine di *"assumere le conseguenti determinazioni"*;
- ii) dall'altro lato, che *"nelle more, anche in ragione dell'esigenza di approfondire adeguatamente le ragioni di difficoltà che stanno appesantendo la situazione di cassa della Società e di individuare le più opportune misure per farvi fronte, che non sarà pagata puntualmente alla scadenza del 15 novembre 2018 la rata di interessi in favore dei titolari del prestito obbligazionario emesso in data 16 novembre 2017 (XS1717576141), i cui titoli sono negoziati presso il segmento Euro MTF Market della borsa del Lussemburgo"*.

In data 21/11/2018 Unicredit, quale Banca Agente, ha notificato alla Società, con riferimento alla linea di credito rotativa cd. *"Revolving Credit Facility - RCF"* concessa nel 2016 (in parte assistita da Garanzia SACE), l'attivazione del Cross default ai sensi della clausola 9.1.10 del relativo contratto di finanziamento sottoscritto in data 22 luglio 2016 (come modificato), in conseguenza del mancato pagamento, da parte di CMC, della cedola scaduta in data 15 novembre 2018 relativa al suddetto bond emesso in data 16 novembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione del 2/12/2018, di cui era stata preannunciata la convocazione come sub i), ha deliberato - ex art.152 L.F. - di procedere al deposito del presente ricorso per concordato cd. in bianco, in quanto i suddetti *"approfondimenti"*,

*Delayed Payments : in contrast to our expectations, none of the six delayed payments ("Delayed Payments"), which affected our debt in June 2018 and still outstanding on September 14, 2018, has been received by the end of the third quarter nor as at the date of this update. We continue to work with our contract counterparties to collect the payments, which are expected to be received during the fourth quarter 2018. We will provide an update on November 28, when we will release our interim results report as at September 30, 2018.*

espletati nel corso del mese di Novembre, e la prosecuzione della riferita situazione di tensione finanziaria, causata dalla permanenza dei ritardi negli incassi dei crediti, hanno evidenziato l'impossibilità della prosecuzione dell'attività *in bonis*, minata anche dalle molteplici iniziative giudiziali intraprese dai creditori insoddisfatti.

In particolare, con la suddetta delibera, il Consiglio ha preso atto che gli approfondimenti sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria, condotti con l'ausilio degli *Advisor* nominati, hanno evidenziato che la situazione di liquidità della Società è ulteriormente peggiorata, tanto da rendere ad oggi impossibile proseguire, in una prospettiva di continuità, una negoziazione *in bonis* con il ceto creditorio, e dunque portare a compimento una complessiva manovra di riorganizzazione dell'esposizione finanziaria della Società (idonea altresì alla sterilizzazione delle suddette istanze di fallimento pendenti), sulla quale la Società e gli *Advisor* hanno in primo luogo concentrato le loro analisi e attività, quale obiettivo primario.

Nel corso della riunione consiliare del 9 novembre 2018, il Presidente aveva evidenziato che la situazione finanziaria lasciava aperti margini di prospettiva continuità aziendale solo a condizione che, viste le indefetibili esigenze di cassa, fosse recuperata quanto prima la provvista necessaria a far fronte alle scadenze indifferibili, la cui individuazione era in corso di identificazione da parte della Società; come anticipato, purtroppo, le analisi condotte circa i fabbisogni e le esigenze di liquidità di breve termine, al fine di potere compiutamente pronunciarsi circa la possibilità di porre tempestivamente in essere azioni finalizzate alla tutela *in bonis* della continuità aziendale attuale e prospettica, hanno dato esito negativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto che – nell'attuale situazione di crisi della Società – l'accesso al concordato c.d. con riserva rappresenti il percorso più efficace per porre in sicurezza da subito il patrimonio della società, tenuto conto degli effetti protettivi previsti dall'articolo 168 L.F., e tutelare, in tal modo, tutti i portatori di interessi; e che tale procedura risulta, dunque, allo stato, quella maggiormente funzionale alla salvaguardia del valore patrimoniale rappresentato dal complesso aziendale in funzionamento e, di conseguenza, al miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

\*~\*~\*



## CAPITOLO IV

### PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

#### PER L'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

##### 4.1. I presupposti soggettivi.

Sotto il profilo soggettivo, CMC è una società cooperativa assoggettabile sia a fallimento che a liquidazione coatta amministrativa (in seguito, anche solo "L.C.A."); a fallimento, in quanto svolge attività commerciale; a L.C.A., in quanto così previsto dalla Legge 17 luglio 1975 n. 400, ai sensi del primo comma dell'art.2 L.F.<sup>6</sup>.

Ai sensi del secondo comma dell'art.2 L.F., le imprese soggette a L.C.A. non sono soggette al fallimento, salvo che la legge non disponga diversamente; e proprio l'art. 2545-terdecies c.c. precisa che le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

Non è quindi sottoponibile a fallimento, ad esempio, la società cooperativa che dimostri la finalità mutualistica pura della propria attività, priva di fatto del carattere della commercialità<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. in proposito:

- Art. 2 L.F. - "Liquidazione coatta amministrativa e fallimento":

*I. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.*

*II. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.*

*III. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.*

- art. 2545 terdecies c.c. - "Insolvenza":

*[I]. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.*

*[II]. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.*

Il criterio della prevenzione - operativo a fronte di procedure caratterizzate da identità di presupposti, vale a dire, in sostanza, l'insolvenza - è confermato dall'art. 196 L.F., appunto rubricato "Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa":

*Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.*

<sup>7</sup> Ad esempio le cooperative edilizie, siano esse libere o a contributo pubblico, che assegnino gli alloggi sociali ai propri soci, in totale assenza di cessione a terzi, devono ritenersi assoggettabili esclusivamente a liquidazione coatta con esclusione del fallimento; viceversa le cooperative che

Tutte le società cooperative sono quindi soggette a liquidazione coatta amministrativa; le società cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette in linea generale anche al fallimento, per cui l'indagine preliminare che va svolta per poter dichiarare il fallimento è la natura della cooperativa stessa.

Lo svolgimento dell'attività commerciale da parte di CMC non è tuttavia revocabile in dubbio; peraltro, nel 2016 CMC ha perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545-*octies* c.c., non avendo rispettato, per due esercizi consecutivi, la condizione oggettiva di prevalenza, di cui all'articolo 2513 c.c. (in particolare, i costi del lavoro dei soci sono risultati inferiori al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art.2425 c.c.).

In ogni caso, l'assoggettabilità a fallimento della cooperativa non pare comunque rappresentare un presupposto soggettivo per il ricorso della stessa alla procedura concordataria, ai sensi dell'art. 3 L.F. (appunto rubricato: "*Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo*").

In seguito alla modifica dell'art. 160 L.F., non sono più previste, quali presupposti per l'ammissione a concordato preventivo, le condizioni soggettive già indicate ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma del testo normativo risalente al 1942 (in ogni caso pure ricorrenti per la Società<sup>8</sup>), finalizzate ad una valutazione relativa alla meritevolezza dell'imprenditore ("*sotto il profilo dell'assenza di colpa in ordine all'evento pregiudizievole - e cioè il dissesto - venutosi a determinare*", hanno precisato le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 23 gennaio 2013 n.1521/2013).

Ne consegue che, sotto il profilo in esame, oggi l'unico requisito per poter accedere alla procedura concordataria deve essere ravvisato nella qualità di imprenditore commerciale, individuale o collettivo, assoggettabile a fallimento, del debitore.

Nel caso della Società, non v'è alcun dubbio che tale requisito sussista.

---

svolgono attività commerciali (cessione a terzi) sono potenzialmente assoggettabili ad entrambe le procedure (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 12/03/1986, n. 1665, relativa ad una cooperativa edilizia in cui il numero degli alloggi realizzati era superiore al numero dei soci, sicché i restanti alloggi trovavano collocazione sul mercato).

<sup>8</sup> Ed infatti: (i) la Società ricorrente risulta regolarmente iscritta al Registro delle Imprese da oltre un biennio; (ii) non è stata nel quinquennio precedente ammessa ad alcuna altra procedura concorsuale; (iii) i componenti dell'Organo Amministrativo in carica non sono mai stati condannati per i reati specifici già previsti dall'art. 160 L.F. ante riforma; (iv) la Società ha sempre tenuto una regolare contabilità.

Al presente ricorso sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi della Società (**Allegati 5, 6 e 7**), per consentire al Tribunale di valutare la sussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità (ovvero di assoggettabilità alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 1 della Legge Fallimentare); più in particolare, con riferimento all'art. 1 L.F., non ricorrono quei requisiti il cui possesso congiunto determina la non assoggettabilità dell'imprenditore alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ed in particolare:

- (a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento (leggasi domanda di concordato) o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad Euro trecentomila:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Totale attivo patrimoniale	Euro 2.187.250.057	Euro 2.179.675.691	Euro 1.935.300.464

- (b) aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (leggasi domanda di concordato) o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad Euro duecentomila:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi lordi (A1)	Euro 826.184.378	Euro 777.549.534	Euro 645.516.620
Altri ricavi (A5)	Euro 20.120.331	Euro 18.345.576	Euro 29.265.873

- (c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad Euro cinquecentomila:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2016
Totale debiti	Euro 2.017.891.956	Euro 2.014.581.142	Euro 1.750.328.439

L'articolo 161, nono comma, della Legge Fallimentare prevede inoltre che il debitore non possa presentare domanda ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma della medesima norma qualora, nel corso dei due anni precedenti, abbia presentato un'analoga domanda (ovvero sempre una domanda ex art. 161, sesto comma, L.F.) cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Anche tale ultimo requisito è, senza dubbio alcuno, soddisfatto dalla Società, posto che prima del presente Ricorso, la Società non solo non ha proposto alcuna domanda ai sensi

dell'art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare, ma, più in generale, non ha mai richiesto l'ammissione ad alcuna procedura concorsuale.

#### **4.2 Presupposti oggettivi (lo "stato di crisi").**

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 160, primo comma, L.F. indica che unico presupposto affinché l'imprenditore possa accedere alla procedura di concordato preventivo è quello che versi in stato di crisi. L'ultimo comma della norma, introdotto dall'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51, chiarisce poi che per "stato di crisi" ai sensi del primo comma deve intendersi "anche lo stato di insolvenza".

Lo stato di crisi così inteso costituisce, dunque, nell'attuale panorama normativo, l'unico requisito oggettivo per l'ammissione alla procedura di cui all'art. 160 e seguenti della Legge Fallimentare, anche nella sua versione "prenotativa".

Anche sotto tale profilo, non v'è dubbio che la Società versi al momento in stato di crisi, non trovandosi nella posizione di poter soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, tanto da aver ricevuto vari decreti ingiuntivi e le istanze di fallimento cui si è fatto cenno nelle premesse.

#### **4.3. La competenza territoriale del Tribunale di Ravenna.**

La Società ricorrente ha sede a Ravenna, e la sede legale coincide con la "sede principale", quale sede effettiva, della Società ai sensi del primo comma dell'art.161 L.F., come reso evidente - *inter alia* - dall'essere CMC profondamente radicata al suo territorio (quale principale impresa della provincia di Ravenna), dalla residenza dei soggetti che rivestono le cariche sociali, dalla effettiva operatività della Società all'interno della circoscrizione del Tribunale di Ravenna (si pensi, per esempio, ai luoghi di svolgimento delle assemblee e dei Consigli di Amministrazione, ovvero all'ubicazione degli immobili di proprietà e ai rapporti bancari, istituiti con le filiali locali degli Istituti con cui opera); sussiste pertanto la competenza territoriale del Tribunale di Ravenna per l'ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo.

#### **4.4. La documentazione a supporto della domanda**

Si rinvia in proposito a quanto esposto al CAPITOLO II - LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA PRENOTATIVA DI CONCORDATO.

## CAPITOLO V CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine della domanda di cui al CAPITOLO I, sussistono tutte le condizioni previste dagli artt. 160 e ss. della L.F., in quanto:

- 1) la Società è un imprenditore commerciale che versa in stato di crisi e sono stati preventivamente accertati e documentati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità del presente ricorso;
- 2) la Società ha sede legale ed effettiva in Ravenna, e risulta quindi competente l'adito Tribunale di Ravenna;
- 3) il presente ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della Società, la sua proposizione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.152 L.F., ed al medesimo sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi della Società;
- 4) è stata espressamente formulata la riserva di presentare la proposta concordataria, corredata dal piano, dalla documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 della L.F. e dalla relativa attestazione entro il termine che si è fatta istanza di concedere;
- 5) ai sensi dell'art.161, nono comma, L.F., la Società non ha presentato nei due anni precedenti al deposito del presente ricorso altra domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

tutto ciò premesso, COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa, come sopra difesa e rappresentata,

### CHIEDE

sussistendone i presupposti di legge, la concessione, in questa fase, di un termine di 60 giorni a norma del combinato disposto dei commi 6<sup>o</sup> e 10<sup>o</sup> dell'art.161 L.F., entro il quale depositare il piano, la proposta, la documentazione di cui all'art.161, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> comma L.F. e la relativa attestazione, riservandosi in ogni caso di presentare la predetta documentazione entro il termine che sarà fissato dal Tribunale, previa richiesta di proroga dello stesso di ulteriori 60 giorni ricorrendone i "giustificati motivi" (sin d'ora individuati nelle dimensioni e nella complessità del "Gruppo CMC", come evidenziato alla nota 2).

La Società ricorrente si dichiara sin d'ora disponibile a rendere qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione ed a fornire ogni documentazione integrativa ritenuta necessaria, nonché ad ottemperare agli obblighi di natura informativa periodici che verranno prescritti.

### ELENCO DEGLI ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

**Allegato 1:** visura camerale ordinaria della Società

**Allegato 2:** visura camerale storica della Società

**Allegato 3:** determina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 152

L.F. per atto a ministero Notaio Manfredini in data 2 dicembre 2018

**Allegato 4:** copia dello statuto sociale vigente della Società

**Allegato 5:** bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015

**Allegato 6:** bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

**Allegato 7:** bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

**Allegato 8:** bilancio al 30 giugno 2018

**Allegato 9:** situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30/09/2018

**Allegato 10/1-10:** l'elenco nominativo dei creditori al 30/11/2018 con l'indicazione dei rispettivi crediti

**Allegato 11/1-6:** istanze di fallimento + 11/7 istanza fall. Soles Tech Soc. Coop RG 154/21

**Allegato 12:** pubblicazione bilancio consolidato di Gruppo al 30/06/2018

**Allegato 13:** Comunicato Stampa del 09/11/2018

\*\*\*

Con osservanza.

Modena-Roma, 3 dicembre 2018

Avv. Fabrizio Corsini

*F. Corsini*

Prof. Avv. Andrea Zoppini

*A. Zoppini*

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA Società Cooperativa

ALFREDO FIORETTI (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

*A. Fioretti*

**PROCURA**

**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA** Società Cooperativa, con sede a Ravenna, Via Trieste 76, PEC [comunicacmc@legalmail.it](mailto:comunicacmc@legalmail.it), Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00084280395, Numero REA RA – 1660, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. ALFREDO FIORETTI, nato a Napoli il 14/03/1974, domiciliato presso la sede sociale, codice fiscale FRILRD74C14F839U, giusta deliberazione terminazione del Consiglio di Amministrazione in data 2/12/2018 per atto a ministero Notaio Federico Manfredini, delega a rappresentare e difendere la Società, nella procedura di concordato preventivo con riserva, nella procedura di concordato preventivo, nonché nelle procedure per la dichiarazione di fallimento promosse nei confronti della Società, in ogni loro fase, ivi incluso nel giudizio di omologazione, ovvero in sede di opposizione, in ogni stato e grado, l'Avv. FABRIZIO CORSINI di Modena (c.f.: CRS FRZ 68M29 F205D – indirizzo pec: [fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it](mailto:fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it) - fax: 059/4270249), e il Prof. Avv. ANDREA ZOPPINI di Roma (c.f. ZPPNDR65P15H501F, pec [andrea.zoppini@ordineavvocatiroma.org](mailto:andrea.zoppini@ordineavvocatiroma.org)),


conferendo loro, in via disgiunta, ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di revocare, ritirare, modificare ed integrare la domanda di concordato, di chiedere la concessione della proroga del termine ex 161 sesto comma L.F., di formulare istanze e richiedere autorizzazioni al Tribunale, di depositare le relazioni periodiche, nonché di farsi sostituire, ed elegge domicilio presso lo studio e nella persona dell'Avv. GIUSEPPE DELLA CASA, in Ravenna, Via Della Lirica, 61 - 48124 Ravenna (RA), con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti fax: 059 4270249, PEC: [fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it](mailto:fabrizio.corsini@ordineavvmodena.it), [andrea.zoppini@ordineavvocatiroma.org](mailto:andrea.zoppini@ordineavvocatiroma.org), [giuseppe.dellacasa@ordineavvocatiravenna.eu](mailto:giuseppe.dellacasa@ordineavvocatiravenna.eu).

Ai sensi del d.lgs. 196/03 dichiara altresì di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, al fine dello svolgimento dell'attività professionale espletata nell'interesse della Società, dando atto di essere stato previamente informato sulle finalità e le modalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, sui soggetti o categorie ai quali i dati possono essere comunicati e il loro ambito di diffusione, sui diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 13 del succitato decreto lgs ed infine sul nome ed il domicilio del titolare al trattamento dei dati.

Modena-Roma, 3 dicembre 2018

**COOP.MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA Soc.Coop.**

ALFREDO FIORETTI (Presidente del Consiglio di Amministrazione)



L' autentica

Avv. Fabrizio Corsini

